

REGOLAMENTO VALUTAZIONE

IIS MEUCCI MATTEI

Sommario

Sommario	1
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE NELL'I.I. S. MEUCCI MATTEI.....	2
Fonti normative	2
La valutazione presso l'IIS Meucci Mattei.....	8
Criteri per l'attribuzione dei voti a fine periodo e a fine anno scolastico.....	9
Criteri per l'ammissione alla classe successiva	10
Criteri per l'ammissione all'esame di Stato.....	10
Criteri per la valutazione del comportamento	10

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE NELL'I.I. S. MEUCCI MATTEI

Il presente regolamento è stato approvato nella riunione del Collegio dei Docenti del 19 dicembre 2024

Fonti normative

- [Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 \(DPR: 275/99\)](#)
 - Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche [...]. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati
- [Decreto legislativo 62/2017](#)
 - **La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
 - La valutazione è **coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche**, con la **personalizzazione dei percorsi** e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le **Linee guida** di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
 - **La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.** Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali

- Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
- Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti** in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
- L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
- Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249)
 - Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione **trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un **processo di autovalutazione** che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) (DPR. 22 giugno 2009 n. 122)
 - La valutazione è espressione **dell'autonomia professionale propria della funzione docente**, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione **trasparente e tempestiva**, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
 - La valutazione ha per oggetto il **processo di apprendimento**, il **comportamento** e il **rendimento scolastico** complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua **finalità anche formativa** e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di **autovalutazione** degli alunni medesimi, al **miglioramento dei**

- livelli di conoscenza** e al **successo formativo**, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000
- Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere **coerenti con gli obiettivi di apprendimento** previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
 - **Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione**, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
 - Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
 - Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
 - **La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe**, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. **I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni**, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con

disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

- **La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi** ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio
- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
- I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
- La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, **si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.** Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei

- confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
- previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
 - che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
 - Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, **iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi**, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.
 - Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

- Nello scrutinio finale il consiglio di classe **sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline**, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, **previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico** e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

La valutazione presso l'IIS Meucci Mattei

Alla luce della normativa sopra richiamata e dei principi docimologici consolidati e della pedagogia della valutazione, si ribadisce il carattere **formativo** della valutazione in itinere, mentre le valutazioni periodiche e finali hanno la finalità di stabilire il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, secondo i criteri stabiliti nei Dipartimenti.

La valutazione in itinere con finalità formativa e educativa potrà essere espressa con una notazione accompagnata da un riscontro descrittivo o con un voto numerico, espresso sulla base delle griglie di valutazione dei Dipartimenti e condivise con gli studenti affinché possano sviluppare, lungo il percorso didattico, i processi di autovalutazione richiamati dalla norma.

Le prove di verifica saranno diversificate e coerenti con gli obiettivi di apprendimento e saranno calibrate sulla base degli obiettivi da valutare.

Potranno avere carattere formale

- Elaborati scritti
- Test
- Interrogazioni
- Prove pratiche

o informale:

- Osservazioni sistematiche del docente sulle attività in classe (partecipazione attiva alle lezioni, rispetto delle consegne, Impegno nello svolgimento delle attività proposte sia a scuola che a casa, possesso dei materiali e delle attrezzature necessarie)
- Colloqui strutturati e non
- Dibattiti
- Attività laboratoriali

Criteria per l'attribuzione dei voti a fine periodo e a fine anno scolastico

I voti di fine periodo e di fine anno scolastico indicano il livello di padronanza degli obiettivi di apprendimento. Sono espressi in numeri da 2 a 10.

I livelli di conseguimento degli obiettivi di apprendimento sono stabiliti dai Dipartimenti.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi è declinato secondo la tabella seguente:

ABILITA'	OBIETTIVI SPECIFICI	voto	FOCUS DELL'OSSERVAZIONE - LIVELLI DELLA PADRONANZA - VALUTAZIONE DEL PROCESSO
Abilità oggetto della valutazione	Prestazioni attese dall'alunno/a	1/2	L'alunno/a rifiuta la prova
		3	L'alunno/a svolge la prova in modo gravemente lacunoso; Ha difficoltà persistenti nel raggiungimento dell'obiettivo
		4	L'alunno/a ha molte difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo; Svolge la prova in modo incompleto o parziale, commettendo numerosi errori
		5	L'alunno/a ha qualche difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo; Svolge la prova in modo quasi completo, commettendo alcuni errori

Criteri per l'ammissione alla classe successiva

Fine primo anno professionale

([Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale](#))

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore.

Tutte le altre classi

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che abbiano conseguito la sufficienza in tutte le materie nello scrutinio finale o, nel caso di sospensione del giudizio, nella ripresa dello scrutinio dopo l'esame di recupero del debito.

Criteri per l'ammissione all'esame di Stato

Si applica quanto previsto dal d. lgs 62/2017

Criteri per la valutazione del comportamento

- Per la valutazione del comportamento, si fa riferimento allo [Statuto delle studentesse e degli studenti \(DPR 24 giugno 1998, n. 249\)](#):
 1. Gli studenti sono tenuti a **frequentare** regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso **rispetto**, anche formale, che chiedono per sé stessi.
 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le **disposizioni organizzative** e di **sicurezza** dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a **utilizzare correttamente** le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne **cura** come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Sulla base della normativa citata verranno considerati i seguenti indicatori:

- Frequenza e impegno;
- Rispetto per i compagni, i docenti, il personale ATA;
- Rispetto dell'organizzazione della scuola (es. puntualità) e delle regole di sicurezza;
- Rispetto dei materiali e delle attrezzature - Rispetto e cura dell'ambiente scolastico.